

**Scheda 9 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2009/4426 - ex art. 258 del TFUE**

“Bonifica del sito industriale exAcna nel Comune di Cengio (Savona)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea ritiene violate : 1) la Direttiva 2011/92/UE (c.d. Direttiva V.I.A), la quale ha abrogato, sostituendola, la precedente Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla successiva Dir. 97/11/CE; la Direttiva 99/31/CE, attinente, in particolare, alle discariche di rifiuti. Il combinato disposto degli artt. 2 e 4 della predetta Direttiva V.I.A stabilisce che, ove un progetto pubblico o privato rientri nell’elenco di cui all’allegato I della Direttiva stessa – il quale annovera tipologie di progetti che, per loro natura, possono ingenerare un significativo impatto sull’ambiente, come, ad esempio, quello relativo ad una discarica di rifiuti – esso venga autorizzato solo previo esperimento di una procedura detta di V.I.A, regolata in modo tale da prevenire e/o attenuare il pregiudizio ambientale connesso al progetto in questione. Per quanto attiene la Direttiva 99/31/CE, invece, si precisa che la medesima detta rigidi criteri operativi e tecnici per le “discariche” di rifiuti, in modo da attenuare il più possibile i probabili danni, all’ambiente e alla salute umana, che derivino dall’esercizio di tali impianti. Da quanto precede deriva, dunque, che quando un progetto attiene, nello specifico, alla realizzazione di una “discarica di rifiuti” – per cui rientra nell’elenco di cui al predetto allegato I alla Direttiva V.I.A – è d’uopo non solo l’espletamento preliminare di una procedura di VIA, ma, altresì, l’adozione delle misure ulteriori prescritte dalla citata Direttiva 99/31/CE. Nel 2003, il Commissario governativo preposto alla bonifica del comprensorio dell’ex ACNA (oggi Sindyal), posto nel Comune di Cengio (SV) e in quello di Saliceto (CN), approvava il progetto di suddivisione dello stesso sito (già definito “Sito di bonifica di Interesse nazionale” – SIN) in quattro aree, una sola delle quali (A1) assegnata al “confinamento” ed “interramento” di circa 3,5 milioni di mc di terreno contaminato e rifiuti pericolosi, in gran parte già esistenti su tale area e, per il resto, ivi trasportati dalle altre aree del sito. Le Autorità italiane, al riguardo, non hanno espletato la V.I.A, né applicato le numerose cautele imposte dalla succitata Dir. 99/31/CE sulle discariche (nell’ambito di tali cautele si cita, a titolo di esempio: la verifica che i rifiuti conferiti in discarica, ancorchè pericolosi, fossero tuttavia “ammissibili” in base ai criteri dell’Allegato II della Direttiva medesima; il “trattamento” dei rifiuti prima del loro posizionamento in discarica; la presentazione di una “domanda” di autorizzazione conforme ai criteri dettati dalla stessa Direttiva 99/31/CE; l’invio di rapporti sul funzionamento della discarica stessa). A motivo del loro comportamento, le Autorità nazionali adducevano che, a loro avviso, il progetto non avrebbe costituito una “discarica di rifiuti”, poichè non vi era stata, se non in piccola parte, movimentazione di rifiuti inquinanti e di terreno contaminato da altre aree del sito all’area A, essendo il materiale inquinante già presente, per lo più, in quest’ultima area. La Commissione, tuttavia, ha obiettato che, giusta la definizione di cui all’art. 2, lett. g), della Dir. 99/31/CE, costituisce una “discarica di rifiuti” anche la destinazione di una zona all’interramento o al posizionamento sul suolo degli stessi rifiuti, pur essendo, tale zona, interna allo spazio in cui il rifiuto medesimo è stato prodotto.

**Stato della Procedura**

Il 26/03/2015 la Commissione, avendo in precedenza emanato una messa in mora complementare, ha emesso un “parere motivato complementare”, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 10 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2009/2034 - ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della Direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Corte di Giustizia UE, il 10 aprile 2014, ha dichiarato l’Italia inadempiente ai propri obblighi unionali, per violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. In generale, la Direttiva impone che tali acque, stante la loro attitudine inquinante, vengano gestite con particolari accorgimenti, onde evitare danni all’ambiente e alla salute umana. Il predetto art. 3 prevedeva (e attualmente prevede) che gli Stati UE si dotassero, entro il 31/12/2005, per tutti gli agglomerati urbani con numero di abitanti superiore a 2.000, di impianti fognari rispondenti ai requisiti indicati nell’allegato I sez. A della stessa Direttiva. Il succitato art. 4 disponeva, poi (e attualmente dispone), per gli agglomerati fra 10.000 e 15.000 abitanti, che, entro la stessa data, le acque reflue confluenti in reti fognarie fossero sottoposte ad un trattamento “secondario o equivalente”. L’art. 5, commi 2 e 3, precisava inoltre (e attualmente precisa) che, ove tali acque reflue fossero prodotte da agglomerati con più di 10.000 abitanti e, inoltre, destinate a scaricare in aree definite “sensibili” (in base ai criteri di cui all’allegato II della Direttiva stessa), le medesime dovessero, entro il 13/12/1998, essere sottoposte ad un trattamento ancora più spinto ed incisivo di quello “secondario o equivalente” sopra citato. L’art. 10, infine, imponeva (e attualmente impone) che gli impianti, rivolti al trattamento delle acque reflue urbane, dovessero essere modificati in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali, nonché a sostenere le “variazioni stagionali di carico”. In proposito, la Corte UE ha ritenuto che in Italia, fra gli agglomerati urbani soggetti alla Direttiva, ne esistano ancora 41 non a norma rispetto alle prescrizioni di cui agli articoli sopra citati e, precisamente, che: 1) in molti Comuni, gli impianti fognari non presentino i requisiti di cui all’allegato I della Direttiva, ad onta del predetto art. 3 (Melegnano, Mortara, Olona Nord e Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese est, Trezzano sul Naviglio e Vigevano); 2) le acque reflue di molti Comuni con più di 10.000 abitanti non subiscano, effettivamente, un trattamento “secondario o equivalente” (Pescasseroli, Cormons, Gradisca di Isonzo, Grado, Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano, Pesaro, Urbino, Alta Val Susa, Nuoro, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Terrasini, Courmayeur, Thiene); 3) in diversi Comuni, le acque reflue scaricanti in acque “sensibili” non siano sottoposte – ad onta dell’art. 5 della medesima Direttiva - a un trattamento più incisivo di quello “secondario o equivalente” (Pescasseroli, Aviano capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca di Isonzo, Grado, Latisana, Lacile, Udine, Frosinone, Francavilla Fontana, Trinitapoli, Dorgali, Nuoro, Zir, Villacidro, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto); 4) presso numerosi Comuni, gli impianti di trattamento dei reflui non offrano prestazioni sufficienti in condizioni climatiche normali, né sopportino le variazioni stagionali di carico come dall’art. 10 predetto (Pescasseroli, Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Pordenone ed altri in tutto il Paese).

**Stato della Procedura**

Il 10/04/14 la Corte UE ha dichiarato l’Italia inadempiente agli obblighi unionali ex art. 258 TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

L’adeguamento degli impianti alla Direttiva UE implica un aggravio della spesa pubblica.

**Scheda 11 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2007/2195 – ex art. 260 del TFUE**

“Nuove discariche in Campania”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 16 luglio 2015, ha considerato la Repubblica italiana ancora inadempiente agli obblighi ad essa incombenti in forza della sentenza C-297/08, con la quale si imputava, allo stesso Stato UE, la mancata osservanza degli artt. 4 e 5 della Direttiva 2006/112/CE, in relazione alla gestione delle discariche presenti sul territorio della Regione Campania. Per ovviare a tale situazione, la Corte di Giustizia UE, in aderenza alla posizione della Commissione europea, ritiene necessario un ingente sforzo di potenziamento non solo delle discariche, ma, altresì, dei termovalorizzatori e degli impianti di recupero dei rifiuti organici. Quanto alle discariche, quelle esistenti risulterebbero assolutamente inadeguate e, altresì, ostacolate nel loro normale funzionamento dai sequestri disposti dall’Autorità giudiziaria.

Con la sentenza di condanna di cui sopra, la Corte UE ha irrogato all’Italia le seguenti sanzioni: a) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro; b) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, dalla data della stessa sentenza (16 luglio 2015) fino alla completa attuazione degli impianti necessari al superamento dell’infrazione.

Si precisa che il 14 agosto 2015 il Ministero dell’Ambiente ha notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, affinché l’inoltrasse alla Commissione europea, i dati concernenti i progressi delle Autorità italiane nell’attuazione della sentenza, sotto il profilo dell’adeguamento delle discariche campane - e, più in generale, di tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti presenti in Campania - alla pertinente normativa UE.

**Stato della Procedura**

In data 16 Luglio 2015, la Corte UE ha condannato l’Italia per inadempimento agli obblighi sorgenti dall’adesione all’Unione europea.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura implica per l’Italia due ordini di gravosi oneri finanziari: 1) il primo relativo allo stanziamento di ingenti risorse per l’implementazione dei tre settori di impianti di smaltimento dei rifiuti rappresentati dalle discariche, dai termovalorizzatori e dagli impianti di recupero dei rifiuti organici; 2) il secondo relativo all’assoggettamento alle sanzioni irrogate dalla Corte UE con sentenza 7/07/2015: a) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro; b) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, dalla data della sentenza succitata fino al momento della completa attuazione degli impianti necessari al superamento dell’infrazione.

**Scheda 12 - Ambiente****Procedura di infrazione n. 2004/2034 - ex art. 260 del TFUE**

"Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea, dopo che in data 19 luglio 2012 la Corte di Giustizia UE ha dichiarato – ai sensi dell'art. 258 TFUE e, pertanto, senza l'irrogazione di sanzioni pecuniarie – che l'Italia risultava inadempiente a diversi obblighi sanciti dalla Direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue, ha rilevato il perdurare di tale inadempimento. In particolare, la Commissione ritiene la situazione italiana, con riferimento a n. 35 agglomerati urbani, non ancora conforme a quanto prescritto dai seguenti articoli della succitata Direttiva. Si tratta, al riguardo: dell'art. 3, il quale dispone che tutti gli Stati membri della UE garantiscano, in ordine agli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 15.000, che le acque reflue urbane vengano tutte raccolte in reti fognarie dotate dei peculiari requisiti di cui all'allegato A della Direttiva stessa; dell'art. 4, il quale stabilisce che, relativamente agli stessi agglomerati urbani, le acque reflue, già adeguatamente canalizzate nelle suddette reti fognarie, siano sottoposte prima dello scarico ad un trattamento "secondario" o "equivalente", come definito dall'Allegato A, sezione B, della Direttiva medesima; dell'art. 10, il quale impone che gli impianti di trattamento delle acque reflue, dotati delle caratteristiche sopra descritte, garantiscano "prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali" e vengano progettati in modo da far fronte alle "variazioni stagionali di carico". Si sottolinea come tutte le prescrizioni di cui sopra si applichino solo alle "acque reflue" scaricanti in acque da qualificarsi "normali" ai sensi della stessa Dir. 91/271/CE. Per converso, non costituisce oggetto della presente procedura la situazione esistente, in Italia, circa la gestione dei reflui che scaricano in acque c.d. "sensibili" (queste ultime definite, nell'ambito dell'allegato II, come acque caratterizzate da una scarsa capacità di ricambio). Ora, con riferimento alle prescrizioni enunciate ai tre precedenti punti, la Commissione continua a riscontrare, a più di tre anni dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 19 luglio 2012 (vedi sopra), gravi inadempimenti da parte delle Autorità italiane. In particolare, circa n. 35 casi, variamente distribuiti sul territorio italiano, risulterebbero ancora contrastanti con una o più delle norme sopra indicate della Dir. 91/271/CE.

**Stato della Procedura**

In data 10 dicembre 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Si prospetta un grave aumento della spesa pubblica in relazione alla messa a norma dei n. 35 impianti fognari rispetto ai quali sono state ravvisate le irregolarità di cui sopra.

**Scheda 13 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2003/2077- ex art. 260 del TFUE**

“Discariche abusive su tutto il territorio nazionale”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Corte di Giustizia UE, lamentando la mancata piena esecuzione della sentenza C-135/05 del 26/4/07, con cui la stessa Corte ha dichiarato sussistere la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (sui rifiuti), n. 91/689/CEE (sui rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (sulle discariche), ha condannato l’Italia al pagamento di pesanti sanzioni pecuniarie, ai sensi dell’art. 260 TFUE. Circa la suddetta Dir. 75/442/CEE, viene ribadita la violazione degli artt. 4, 8 e 9 della stessa, per il fatto dell’esistenza, al momento, di numerose discariche illegali distribuite su tutto il territorio italiano. Ove le discariche siano illegali – vale a dire non autorizzate ai sensi di legge – le stesse si sottraggono all’applicazione delle cautele previste normativamente, contraddicendo, quindi, le predette disposizioni: 1) l’art. 4, per il quale lo smaltimento dei rifiuti deve svolgersi in modo compatibile con la salute dell’uomo e dell’ambiente; 2) l’art. 8, che impone, ad ogni detentore di rifiuti (come le discariche illegali), di farne consegna ad un operatore che garantisca il loro smaltimento come disciplinato per legge; 3) l’art. 9, che subordina l’apertura di impianti, svolgenti attività di raccolta e trattamento dei rifiuti, alla previa autorizzazione delle Autorità competenti. La Corte UE precisa, poi, che per alcune di tali discariche abusive la bonifica non sarebbe stata ultimata, per altre sarebbe stata programmata ma non applicata, per altre ancora sarebbe, al momento, impedita dal “sequestro giudiziale” della discarica stessa. Peraltro, il fatto per cui alcune delle discariche suddette contengono rifiuti “pericolosi”, è prova della mancata esecuzione, altresì, del capo della prima sentenza in cui si dichiara la violazione della Dir. 91/689/CEE, il quale prevede, per il trattamento dei rifiuti pericolosi stessi, particolari accorgimenti. Infine, l’Italia non avrebbe provveduto adeguatamente in modo da evitare che, oltre alle discariche illegali esistenti, ne venissero aperte di ulteriori: infatti, sarebbe ancora non operativo il sistema SISTRI di monitoraggio del territorio, e ancora non adottata la divisata normativa di inasprimento delle sanzioni correlate ai reati ambientali. La Corte UE, altresì, denuncia la persistente non attuazione della sentenza anche per quanto riguarda l’asserita violazione dell’art. 14 della Direttiva 1999/31, il quale prevede l’adempimento di numerose obbligazioni circa le discariche legali che, al 16 luglio 2001, fossero già in esercizio o semplicemente autorizzate. In sintesi, tali discariche dovrebbero essere chiuse, ove non si dotassero di un piano di riassetto conforme alla stessa Dir. 31/99.

**Stato della Procedura**

Il 2/12/14 la Corte UE, ex art. 260 del TFUE, ha condannato l’Italia al pagamento di sanzioni pecuniarie.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Aumento della spesa pubblica, dovuto: 1) all’obbligo di messa in regola delle discariche illegali; 2) all’obbligo di pagare le sanzioni pecuniarie comminate dalla Corte UE, come appresso quantificate: 1) € 40.000.000 di sanzione forfettaria; 2) € 42.800.000 per il primo semestre di ritardo nell’esecuzione della sentenza ex art. 260 TFUE, a fare data dalla sentenza stessa (02/12/2014), con decurtazione di € 400.000 per ogni discarica di rifiuti pericolosi e di € 200.000 per ogni discarica di rifiuti non pericolosi, rispettivamente messe a norma entro il semestre stesso. Per i semestri successivi, la penalità verrà calcolata a partire da un importo base rappresentato dalla somma effettivamente pagata nel semestre precedente, cui verranno applicate le stesse defalcazioni di cui sopra.

PAGINA BIANCA

## Appalti

PROCEDURE INFRAZIONE APPALTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2014/4011	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno	PM	Si	Stadio invariato
<b>Scheda 2</b> 2012/4000	Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari.	PM	Si	Stadio invariato
<b>Scheda 3</b> 2011/4015	Comune di Roma - Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico	MM	Si	Stadio invariato

**Scheda 1 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2014/4011 – ex art. 258 del TFUE**

“Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell’autostrada Civitavecchia - Livorno”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2 e 58 della Direttiva 2004/18/CE sui lavori, servizi e forniture commissionati dalla pubblica Amministrazione, con riferimento all’avenuta proroga del contratto di concessione per la costruzione e gestione dell’autostrada A12 Civitavecchia – Livorno. Con il contratto di “concessione”, un operatore economico si impegna, verso un’Amministrazione, ad eseguire un lavoro o un servizio, dietro un corrispettivo consistente nella facoltà di appropriarsi dei variabili proventi ricavati dalla messa a disposizione, in favore dei terzi consumatori, dello stesso lavoro o servizio. Ora, dal combinato disposto dei predetti artt. 2 e 58 della succitata Dir. 2004/18/CE, risulta che, quando un’Amministrazione intende affidare una “concessione”, deve individuare l’affidatario stesso attraverso procedure che garantiscano imparzialità, trasparenza e parità di trattamento tra tutti gli operatori eventualmente interessati. Fra tali procedure, dunque, la più rispettosa degli anzidetti principi è quella della “pubblica gara”. In particolare, la normativa che regola quest’ultima soddisfa l’esigenza di trasparenza, sopra citata, attraverso l’imposizione dell’obbligo di pubblicare, sulla Gazzetta Ufficiale UE, l’indizione della gara medesima. In tal modo, tutti gli operatori interessati, nazionali e transfrontalieri – e non solo quelli, fra di essi, scelti dall’Amministrazione – sono messi a conoscenza di tale indizione, potendo pertanto, se vi hanno interesse, partecipare alla gara in questione. Da tale normativa deriva altresì che, quando una “concessione” da parte dell’Amministrazione viene in scadenza, non è possibile che la stessa sia prorogata automaticamente in favore dell’affidatario uscente, poiché, anche in tal caso, verrebbe aggirato l’obbligo di affidare la medesima concessione per “pubblica gara”. Infatti, anche se l’affidatario uscente è stato selezionato, a suo tempo, mediante la citata gara, nel frattempo possono essere intervenute circostanze diverse, che impongono una nuova valutazione del quadro dell’affidamento e, pertanto, anche dei criteri di scelta dell’affidatario. Ora, nella fattispecie, la Società Autostrada Tirrenica (SAT) aveva ottenuto, dall’ANAS, un contratto di “concessione” relativo alla costruzione e gestione dell’autostrada citata in oggetto, avente durata fino al 31/10/2028. In data 11/04/2009, le parti sostituivano il predetto con un nuovo contratto, che prorogava automaticamente la scadenza del rapporto sino al 31/12/2046. Interpellate dalla Commissione, le Autorità italiane chiedevano, nel 2009, la chiusura della presente procedura, dietro assunzione dei seguenti impegni: 1) decurtazione della proroga al 2043; 2) affidamento del 100% dei lavori della tratta Rosignano –Civitavecchia, da parte dell’affidataria SAT (già beneficiaria di proroga senza pubblica gara), ad operatori individuati mediante procedure di gara pienamente conformi alle norme UE. A motivo di tali impegni, la Commissione, nello stesso 2009, aveva archiviato la procedura. In seguito, la Commissione stessa apriva la presente, essendo stata informata dell’inottemperanza, da parte delle Autorità italiane, ai medesimi obblighi da esse assunti, come sopra descritti.

**Stato della Procedura**

Il 16 ottobre 2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Si prospetta il rischio dell’insorgenza di nuove spese, relative all’indizione di una nuova gara di affidamento e all’assistenza legale in eventuali contenziosi con l’affidatario attuale SAT.

**Scheda 2 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2012/4000 – ex art. 258 del TFUE**

“Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Comune di Bari

**Violazione**

La Commissione europea ritiene contraria alla normativa UE la procedura, con la quale il Comune di Bari ha individuato la ditta incaricata di eseguire i lavori di costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia. Nell'anno 2003, dopo l'attuazione di una "inchiesta di mercato" e la conseguente presentazione di 4 offerte, il Comune di Bari aggiudicava la commessa all'impresa di costruzione "Pizzarotti", tramite le delibere n.ri 18/12/2003 e 1045/2003. La procedura, attualmente ancora in corso, culminerà in un contratto, non ancora stipulato, con lo stesso operatore. Le Autorità italiane hanno qualificato lo stipulando contratto in termini di "locazione di cosa futura" e non di "appalto di lavori", in quanto, diversamente da come previsto dalla disciplina dell'appalto, la proprietà della costruzione, una volta realizzata, non passerebbe al Comune di Bari, che, corrispondendo un canone periodico, otterrebbe il mero godimento del bene in oggetto a titolo di locazione-conduzione. Ora, la definizione di esso contratto quale "locazione di cosa futura" dispenserebbe le Autorità italiane dall'obbligo - previsto all'art. 1, lett. a) della Dir. 93/37/CEE circa gli appalti pubblici di lavori - di individuare l'affidatario con una procedura di "evidenza pubblica". Tale procedura prevede che gli affidatari di contratti pubblici siano selezionati nell'ambito di un concorso ispirato a criteri di trasparenza, pubblicità e uguaglianza e, pertanto, aperto alla partecipazione di tutti gli interessati, compresi gli operatori transfrontalieri. Quindi non essendo, il contratto in oggetto, formalmente identificato come appalto di lavori, ma quale "locazione di cosa futura", il medesimo potrebbe essere aggiudicato senza ricorrere alla gara pubblica sopra descritta. La Commissione, tuttavia, ritiene che detto contratto, al di là dell'etichetta formale, sia in sostanza un appalto di lavori, pur essendo stato diversamente denominato. A conforto della riconducibilità dell'accordo in oggetto alla categoria dell'appalto di lavori, la Commissione fa notare che lo schema della locazione pertiene soltanto al godimento di immobili i quali, al momento della stipula del negozio, siano già esistenti (vedi, per questo, l'art. 16 della Dir. 2004/18/CE, che riprende la precedente n. 93/37/CEE). Pertanto il caso di specie - essendo la stipula del futuro contratto fissata in data notevolmente anticipata, rispetto non solo alla piena realizzazione del manufatto, ma anche al mero inizio delle attività - dovrebbe ricadere necessariamente nel modello giuridico dell'appalto di lavori, per cui soggiacerebbe alle norme sull'"evidenza pubblica". Inoltre, a dimostrazione di quale preminente importanza assuma, nel contratto di specie, l'attività di realizzazione della nuova fabbrica rispetto alla successiva locazione - il che conosterebbe ulteriormente l'opinione dell'esistenza di un "appalto d'opera" - la Commissione indica come, nei documenti apprestati dal Comune di Bari, le caratteristiche dell'opera da realizzare siano state attentamente disciplinate. Quindi, oggetto fondamentale del negozio sarebbe la realizzazione dell'opera, rivestendo, la futura concessione in godimento del manufatto, un'importanza accessoria.

**Stato della Procedura**

Il 20/06/2013 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE. Il 10/07/2014, in sede di rinvio pregiudiziale, la Corte UE ha aderito alla posizione della Commissione europea.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La risoluzione dell'attuale affidamento ingenererebbe spese legali per l'Amministrazione

**Scheda 3 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2011/4015 – ex art. 258 del TFUE**

"Comune di Roma – Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Comune di Roma**Violazione**

La Commissione europea contesta l'affidamento ad una società mista pubblico-privata, da parte del Comune di Roma, del servizio di trasporto turistico in autobus. In particolare, con delibera n. 173/2000, il Comune stesso demandava la gestione delle due linee di trasporto turistico in autobus, denominate "110 Open" e "Archeobus", all'azienda di trasporti "Trambus S.p.A.", posseduta al 100% dallo stesso Comune e trasformatasi successivamente nella ATAC S.p.A. Quindi, la società Trambus S.p.A. affidava l'esercizio materiale delle due linee di trasporti, sopra menzionate, ad una terza società – la Trambus Open S.p.A. – partecipata per il 60% dal medesimo Comune di Roma e per il residuo 40% dalla società privata "Les Cars Rouges". L'affidamento in oggetto è stato intitolato alla società "Trambus Open S.p.A.", come sopra precisato, senza che sia stata previamente espletata la procedura concorsuale della gara pubblica e, pertanto, in base ad una chiamata "diretta". In proposito, la Commissione europea sostiene che gli affidamenti di pubblici servizi, secondo il diritto UE, devono essere attribuiti ad operatori scelti in base ad una procedura di pubblico concorso, sia che tali affidamenti si specifichino nella forma della "concessione", sia che assumano la forma dell'"appalto". Si sottolinea, al riguardo, che l'affidamento del servizio, di cui è causa nella presente procedura, sembra alla Commissione definirsi come "concessione", in quanto la remunerazione della società affidataria medesima è costituita interamente dagli introiti dell'attività di trasporto esplicata e non, diversamente, da un compenso fisso corrisposto dall'Amministrazione affidante. Con riferimento all'attribuzione di pubbliche concessioni, una giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE stabilisce che le medesime, soprattutto se di entità economica rilevante come nel caso di specie, debbono essere attribuite ai vincitori di apposite gare pubbliche e non per chiamata immediata e diretta da parte della Pubblica Amministrazione. Tale assunto viene fatto derivare direttamente dagli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), concernenti, rispettivamente, la "libertà di stabilimento" di impresa e la "libera prestazione dei servizi" su tutto il territorio della UE. Infatti la "gara pubblica" rappresenta lo strumento che meglio attua le libertà di cui sopra, dal momento che ad essa possono partecipare tutti gli operatori interessati, anche appartenenti ad altri Stati membri. Questi ultimi – laddove, tramite detta procedura concorsuale, viene loro accordata la possibilità di rendersi affidatari di una commessa concessa dalle Amministrazioni di un altro Stato membro – sono messi in condizioni di esercitare un'attività economica in quello stesso Stato, con o senza installazione di tutta o parte della loro azienda. Tale facoltà, per converso, verrebbe loro negata se l'affidamento fosse concesso, senza concorrenza, direttamente agli operatori interni di quello Stato.

**Stato della Procedura**

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale affidamento in favore della "Trambus Open S.p.A.", potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

## Comunicazioni

PROCEDURE INFRAZIONE COMUNICAZIONI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2005/5086	Compatibilità comunitaria della Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la Direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica	PM	No	Stadio invariato

**Scheda 1 – Comunicazioni****Procedura di infrazione n. 2005/5086** – ex art. 258 del TFUE

“Altroconsumo contro Repubblica italiana (Legge Gasparri).”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale relativa al sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, che disciplina l'applicazione del principio della libera concorrenza al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e, infine, con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri), il Decreto Legislativo n.177/2005, nonché la Delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che sono legittimate a transitare, dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, unicamente le aziende che, all'entrata in vigore della Legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. Quindi, la stessa normativa nazionale impone che - onde consentire alle competenti Autorità amministrative di controllare la sussistenza di tali presupposti - le imprese, interessate ad esercitare la diffusione per via digitale terrestre, debbano richiedere apposita autorizzazione individuale alle stesse Autorità. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta ad un'autorizzazione "generale". Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal "mercato" delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che non presentano i requisiti suddetti, ovvero che, al momento dell'entrata in vigore della Legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 - ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

**Stato della Procedura**

In data 18 Luglio 2007 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

## Concorrenza e Aiuti di Stato

PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2015/2067	Mancato recupero dell'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana a favore del settore della navigazione in Sardegna – Inadempimento della sentenza UE del 21 marzo 2013, causa C-613/11	MM ex 260 C-613/11	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 2</b> 2014/2140	Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	MM ex 260 C-243/10 (Decisione di ricorso)	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 3</b> 2012/2202	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	SC ex 260 C-302/09	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 4</b> 2012/2201	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	MM ex 260 C-303/09	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 5</b> 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	SC ex 260 C- 99/02 e C-496/09	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 6</b> 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	MMC ex 260 C-207/05 (Decisione di Ricorso)	Sì	Stadio invariato

**Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato****Procedura di infrazione n. 2015/2067** – ex art. 260 del TFUE

“Mancato recupero aiuto di Stato concesso a favore del settore della navigazione in Sardegna”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**Violazione**

La Commissione europea rileva come la Repubblica italiana non abbia ancora completamente attuato la sentenza della Corte di Giustizia UE dell' 11/03/13 (causa C-613/11), con la quale era stato accertato che l'Italia stessa risultava, all'epoca, ancora inottemperante alla decisione 2008/92/CE della Commissione europea. Con quest'ultima decisione, erano stati qualificati incompatibili, con i principi fondamentali del mercato comune, gli aiuti erogati dallo Stato italiano in favore della navigazione in Sardegna, per cui se ne ordinava il recupero. Al momento della sentenza predetta (11/03/2013), la somma da recuperare ammontava a 4,5 milioni di Euro in linea capitale, dovuti nel complesso da 5 beneficiari. Con lettere del 17/05/13, 09/08/13 e 24/09/13, le Autorità italiane comunicavano che la situazione delle cinque imprese predette si presentava nel seguente modo: 1) una di esse risultava effettivamente non debitrice, per non aver mai percepito gli aiuti di cui si tratta; 2) l'ordine di pagamento - con il quale l'Amministrazione italiana intimava a due beneficiari in solido di aiuti, “Moby” e “Vincenzo Onorato”, di corrispondere la parte di finanziamenti non ancora restituita - era stato impugnato dalle suddette in sede giudiziaria, dove il giudice competente lo aveva temporaneamente “sospeso” nella sua esecutività; 3) le due imprese residue erano state dichiarate “falliti” o, comunque, avevano cessato la loro attività. In proposito, la Commissione osservava: 1) che, effettivamente, un presunto beneficiario degli aiuti risultava non essere stato tale, per cui non era astretto a nessun rimborso; 2) che, quanto ai due debitori di cui l'Italia comunicava il fallimento (a giustificazione del mancato recupero integrale degli aiuti erogati), l'esenzione da responsabilità, in capo allo Stato italiano, sarebbe stata ammessa solo ove si fosse provato come lo stesso Stato avesse regolarmente insinuato, al passivo fallimentare di tali imprese debentrici, il proprio credito alla restituzione degli aiuti; 3) che il fatto della sospensione giudiziale dell'intimazione di pagamento, nei confronti dei debitori in solido “Moby” e “Vincenzo Onorato”, non esimeva lo Stato italiano dal rispondere del recupero dei relativi aiuti. Infatti, l'Italia non avrebbe dimostrato la conformità, della sospensione predetta, ai criteri che la stessa giurisprudenza UE ha stabilito ai fini di valutare la legittimità di una sospensione, da parte di un giudice nazionale, di un atto emanato da Autorità UE o fondato su atti emanati da Autorità UE. Si precisa che, nel Luglio e nell'Agosto dell'anno 2015, il Tribunale civile di Cagliari, che aveva temporaneamente sospeso le predette intimazioni di pagamento, ha tuttavia respinto l'impugnazione proposta dalle ditte “Moby” e “Vincenzo Onorato” avverso le medesime intimazioni, condannando le stesse ditte a pagare, rispettivamente, le somme di € 6.688.419,84 (la Moby) ed € 904.835,59 (la “Vincenzo Onorato”), a titolo di restituzione degli aiuti ricevuti. Le due imprese hanno fatto appello contro tale sentenza, chiedendone la sospensione.

**Stato della Procedura**

Il 19 giugno 2015 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 260 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Il rientro degli aiuti illegittimi incrementerebbe le pubbliche entrate. Tale effetto positivo verrebbe tuttavia ridimensionato dall'insorgenza di gravose spese, qualora l'Italia fosse condannata a sanzioni pecuniarie con sentenza ex art. 260 TFUE.

**Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato****Procedura di infrazione n. 2014/2140 – ex art. 260 del TFUE**

“Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze

**Violazione**

La Commissione europea rileva la non avvenuta esecuzione della sentenza del 29/03/12, con cui la Corte di Giustizia UE ha dichiarato l'Italia non ottemperante agli obblighi sanciti dalla Decisione n. 2008/854/CE. Con essa Decisione, la Commissione stessa, ritenendo che i finanziamenti concessi dalle Autorità italiane, in base alla L. R. n. 9 del 1998, costituissero aiuti di Stato illegittimi, stabiliva l'obbligo del loro recupero al bilancio dello Stato. Con nota del 21/05/2012, le Autorità italiane informavano la Commissione che ancora 23 beneficiari non avevano restituito gli aiuti loro erogati, di circa Euro 13,8 mln in linea capitale ed € 6 mln in conto di interessi. Con ulteriori note del 18/09/2012 e del 30/11/2012, l'Italia rendeva noto che due beneficiari avevano restituito l'importo di € 699.366,79 comprensivo di capitale ed interessi. Con nota del 21/02/2013, quindi, l'Italia comunicava l'arresto di ben 18 procedure di recupero, per sospensione delle relative ingiunzioni di rimborso sia da parte della stessa Autorità giudiziaria di fronte alla quale erano state impugnate (17 casi), sia da parte delle medesime Autorità amministrative (1 caso). A tale nota, la Commissione rispondeva, il 25/11/2013, ricordando come, per costante giurisprudenza dei giudici UE, il fatto che al recupero di aiuti di Stato illegittimi facciano ostacolo norme nazionali dello stesso Stato UE tenuto al recupero, non può costituire, di fronte alle Autorità europee, un giustificato motivo di ritardo del recupero medesimo. Più in particolare, la Commissione precisava che la sospensione di un'ingiunzione di recupero, disposta in via Amministrativa, non può mai costituire, di fronte alla UE, valido motivo di dilazione di detto recupero. Quanto, poi, alla sospensione di tale ingiunzione, in quanto disposta dall'Autorità giudiziaria, la Commissione ha ricordato che essa è consentita dal diritto dell'Unione solo in presenza di tutti le seguenti condizioni: 1) che, ove la decisione che ordina il recupero degli aiuti non sia stata già impugnata, il giudicante stesso proponga, al riguardo, rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, sulla base di seri e fondati argomenti; 2) che, oggettivamente, il beneficiario rischi un danno grave e irreparabile ove la sospensione non venga disposta; 3) che il giudicante tenga pienamente conto degli interessi dell'Unione europea. Al riguardo, la Commissione ha sottolineato che le suddette sospensioni giudiziarie non presentano i predetti requisiti. Con le note più recenti, l'Italia ha dato contezza del fatto che ancora 20 beneficiari debbono restituire gli aiuti loro erogati, per complessivi € 12.681.045,00 di capitale. Delle corrispondenti procedure di rimborso, 18 rimangono ancora ferme, in quanto i competenti giudici amministrativi e civili hanno sospeso le relative ingiunzioni di pagamento. In definitiva, l'importo recuperando ascende ancora all'86% degli aiuti ritenuti illegittimi dalla UE.

**Stato della Procedura**

Il 10/02/2014 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 260 TFUE. Si precisa che la Decisione informale di ricorrere alla Corte UE, ex art. 260 TFUE, è stata sospesa dalla Commissione il 10/12/2015.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

In via di principio, il recupero degli aiuti incrementerebbe le pubbliche entrate. La probabilità di un simmetrico impatto negativo, ove il prolungato differimento del recupero degli aiuti provochi una sentenza della Corte di Giustizia UE (con annesse sanzioni pecuniarie), sembra al momento allontanata dal fatto che la Commissione ha, anche se per il momento, “sospeso” la decisione di adire la Corte UE ai sensi dell'art. 260 TFUE.

**Scheda 3 – Concorrenza ed Aiuti di Stato****Procedura di infrazione n. 2012/2202** – ex art. 260 del TFUE

“Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; INPS.**Violazione**

La Corte di Giustizia dell'Unione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora eseguito completamente la precedente sentenza della stessa Corte emessa il 6/10/2011 (C-302/09), la quale dichiarava l'Italia inadempiente agli obblighi di cui all'art. 5 della Decisione 2000/394/CE. Quest'ultima imponeva a tale Stato UE di restituire – come non compatibili con il mercato comune - gli “aiuti di Stato” concessi ad imprese di Venezia e Chioggia con le Leggi n. 30/1997 e 206/1995. Con la presente sentenza, la Corte UE ha rilevato come non siano ancora del tutto rientrati, nell'erario dello Stato italiano, gli aiuti di cui sopra. A monte di tali indugi, premesso che gli aiuti contestati consistono in sgravi contributivi già concessi ad imprese della laguna di Venezia, la Corte UE ha ravvisato la sussistenza delle seguenti criticità: 1) le Autorità italiane, segnatamente l'INPS, avrebbero iscritto - nelle cartelle esattoriali trasmesse ai beneficiari delle sovvenzioni – somme notevolmente inferiori a quelle da restituirsì in base al diritto UE (queste ultime comprensive non solo del capitale, ma anche degli interessi calcolati dal giorno in cui i finanziamenti stessi sono stati messi a disposizione dei beneficiari); 2) posto che molte cartelle sono state impugnate di fronte ai giudici nazionali, questi ne hanno sospeso l'esecutività, pur in difetto dei presupposti in presenza dei quali, soltanto, la giurisprudenza della Corte UE consente ad un giudice nazionale di sospendere un atto amministrativo anch'esso nazionale ma fondato su una Decisione della Commissione; 3) in molti casi, le Autorità italiane hanno revocato le cartelle inviate ai beneficiari delle erogazioni, avendo questi ultimi autocertificato il possesso dei requisiti per l'ammissione al regime “de minimis” (che sottrae gli aiuti di Stato di minore importanza, pur illegittimi, all'obbligo di recupero). Al riguardo, tuttavia, si osserva che l'Italia non avrebbe controllato l'attendibilità delle autocertificazioni, che in molti casi avrebbero attestato il falso; 4) nei casi di assoggettamento a procedura concorsuale (fra cui il fallimento) di alcuni beneficiari, l'INPS avrebbe talvolta ommesso di insinuare, al passivo fallimentare, il credito al rimborso degli aiuti. Altre volte tale credito, pur inserito correttamente al passivo fallimentare, non è stato riconosciuto dal giudice competente. Si precisa che alla data del 17/09/2016 le Autorità italiane hanno stimato che gli aiuti ancora da recuperare ammontassero ad € 14.627.415,32 mln in conto capitale.

**Stato della Procedura**

In data 17 settembre 2015 la Corte UE ha condannato l'Italia, per inadempimento agli obblighi derivanti dalla sua adesione alla UE in relazione alla presente procedura, al pagamento di sanzioni pecuniarie.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Gravi oneri per la finanza pubblica derivano dall'assoggettamento dello Stato alle sanzioni pecuniarie previste dalla sentenza della Corte UE in data 17/09/2015: 1) € 30 mln a titolo di sanzione forfettaria “una tantum”; 2) € 12 mln per ogni semestre di ritardo nel “pieno” recupero degli aiuti di Stato in oggetto, a decorrere dalla data predetta del 17/09/2015 e senza beneficio della degressività